

**ALLEGATO "B" AL N. 3101 DI RACCOLTA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE**

ARTICOLO 1

Denominazione

È costituita un'Associazione nazionale volontaria tra Comuni, Città Metropolitane, Associazioni di Comuni, Province, Regioni, Enti Parco ed altri Enti Pubblici, denominata "COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE"

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Padova (PD), all'indirizzo risultante da decisione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

Scopo

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nel settore dello sviluppo sostenibile, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, cercando di creare e stimolare eccellenze e buone pratiche attraverso la ricerca, la proposizione e la promozione di politiche del territorio, sul territorio e per il territorio.

Più specificamente l'Associazione ha per scopo la promozione in Italia, e in particolare nelle aree urbane, del processo di Agenda 21 Locale per rendere sostenibile lo sviluppo integrando aspetti economici, sociali ed ambientali, secondo gli indirizzi delle Carte di Aalborg, Goteborg e Ferrara.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione in particolare si impegna a:

1. costruire e animare una rete di amministrazioni che siano interessate all'elaborazione, alla condivisione e alla promozione di idee, progetti, politiche pubbliche e pubblico-private di eccellenza;
2. promuovere, attraverso gli strumenti che le sono propri, la conoscenza e lo studio delle migliori esperienze e prassi nazionali ed estere, a tutti i livelli territoriali, in materia di politiche pubbliche e pubblico-private, e facilitarne la diffusione tra le varie aree geografiche e settoriali del Paese;
3. coinvolgere, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia dell'Associazione, attori pubblici e privati, interessati a realizzare studi, progetti e reti di eccellenza, nonché esperienze e progetti attuativi per l'innovazione e il progresso ambientale, economico, sociale, politico e culturale dell'Italia e dell'Europa;
4. contribuire nel perseguimento dei propri obiettivi, tramite gli strumenti di cui dispone e una progettualità comune che miri all'innovazione in tutte le forme e a tutti i livelli, nella sfera pubblica e privata;
5. promuovere la conoscenza, l'approfondimento, la realizza-

zione dello sviluppo sostenibile;

6. promuovere, realizzare ed applicare i rinnovati sistemi di partecipazione che si sviluppano in ambito sociale;

7. promuovere i principi e la pratica dello sviluppo sostenibile e dell'Agenda 21 Locale;

8. favorire e potenziare lo scambio di informazioni sui temi relativi all'Agenda 21 Locale tra gli Enti e gli operatori coinvolti;

9. monitorare, raccogliere, diffondere e valorizzare studi, ricerche, buone pratiche e in generale esperienze positive di sviluppo sostenibile e di Agenda 21 Locale a livello territoriale e locale, promuovendone anche la valorizzazione presso Organismi nazionali e internazionali;

10. promuovere e sviluppare attività di ricerca, confronto e approfondimento specialistico su temi di rilevante interesse nell'attivazione del processo di Agenda 21 Locale in collegamento con le migliori e più accreditate istituzioni pubbliche e private operanti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché con il sistema universitario;

11. assicurare servizi ai soci;

12. promuovere e/o facilitare la costituzione di gemellaggi su processi di Agenda 21 Locale;

13. promuovere e/o facilitare la candidatura dell'Associazione e/o dei soci a progetti e iniziative internazionali e nazionali;

14. collaborare attivamente con l'Unione Europea, il Governo Italiano, le Reti Nazionali ed Internazionali, nonché con le Associazioni di Regioni ed Enti Locali per la promozione reciproca e per concertare, organizzare e realizzare iniziative congiunte sul tema dello sviluppo sostenibile e dell'Agenda 21 Locale;

15. svolgere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Nel rispetto dell'autonoma iniziativa dei singoli soci e delle controparti interessate, l'Associazione si propone quale soggetto interlocutore nazionale della Campagna Europea Città Sostenibili e delle Reti europee ed internazionali impegnate nella promozione dei processi di Agenda 21 Locale, nonché come articolazione tematica delle Associazioni nazionali di Regioni e di Enti Locali.

L'Associazione può aderire ad Associazioni ed Organismi aventi i medesimi scopi.

ARTICOLO 4

Attività

Le attività attraverso le quali l'Associazione intende realizzare i propri obiettivi sono le seguenti:

(a) organizzare, collaborare e fornire supporto a iniziative

a livello locale che affrontano specifici problemi prioritari di rilevanza locale e globale;

(b) aiutare a sviluppare e rafforzare la capacità e le competenze locali;

(c) sostenere le reti e lo scambio di esperienze tra enti locali, collaborando anche con altri Paesi;

(d) collaborare con gruppi di governi locali e organizzazioni associate al fine di ricercare, sviluppare, realizzare esperienze pilota e implementare iniziative locali per la sostenibilità;

(e) fungere da luogo informativo e formativo, sulle politiche e sui programmi relativi allo sviluppo sostenibile nelle politiche ambientali;

(f) fornire servizi di assistenza tecnica e di consulenza per favorire l'attuazione di politiche e programmi di sviluppo sostenibile e ambientali su scala locale;

(g) valutare e riferire sull'impatto delle azioni locali;

(h) lavorare con società private e istituti di ricerca per lo sviluppo e lo scambio di conoscenze e tecnologie ambientali appropriate;

(i) promuovere il ruolo dei governi locali come i necessari innovatori e realizzatori dello sviluppo sostenibile e delle politiche ambientali;

(j) realizzare campagne per supportare le autorità nel realizzare politiche significative, e nel garantire risorse adeguate, a livello di governi locali;

(k) organizzare corsi di formazione sulle diverse tematiche ambientali;

(l) raccogliere ed erogare fondi per conseguire gli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 5

Coordinamenti regionali

I soci ed i sostenitori di ciascuna Regione possono dar vita ad un Coordinamento per ogni Regione secondo il modello organizzativo più confacente alle proprie esigenze, i Coordinamenti Regionali concorrono alla definizione e all'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'Associazione.

I Coordinamenti Regionali devono nominare un referente, definire un recapito e riferiranno della propria attività al Consiglio Direttivo nazionale almeno una volta ogni anno.

ARTICOLO 6

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 7

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

c) da donazioni, eredità, legati, lasciti.

I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative annuali stabilite nel Regolamento previa approvazione da parte dell'assemblea;
- b) dalle entrate derivanti dalle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altra erogazione o contributo di cittadini, associazioni o enti sia pubblici, sia privati. Per contributi di entità elevata (superiori ad Euro 10.000 (diecimila)) o effettuati da soggetti di dubbia coerenza con gli obiettivi dell'Associazione è richiesta la previa valutazione ed approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio nonché la relazione annuale, che verranno depositati presso la sede dell'Associazione.

Entro trenta giorni dalla data del deposito, ma non prima di quindici giorni da essa, i bilanci devono essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 9

Utili

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 10

Soci Effettivi

Possono iscriversi come Soci Effettivi Regioni, Province, Comuni, anche nelle forme associative di cui al Capo V del Decreto Legislativo 267/2000, Città Metropolitane e altri Enti Pubblici, Enti di gestione delle aree protette che abbiano promosso, adottato, realizzato - o intendano adottare politiche e/o attività di sostenibilità ambientale o comunque altre iniziative significative e funzionali alle finalità di cui all'art.3, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza.

- a) sono soci fondatori i soggetti di cui sopra che siano intervenuti all'atto costitutivo;
- b) sono soci ordinari i soggetti di cui sopra la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Di-

rettivo.

È vietato ai soci la trasmissibilità della quota associativa ai sensi del comma 8, lettera f) dell'art. 148 del TUIR.

ARTICOLO 11

Diritti degli associati

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti ed in particolare, oltre a quanto previsto nei successivi articoli, possono:

- esprimere il diritto di voto, in particolare per l'elezione degli organi dirigenti e per l'approvazione del bilancio;
- partecipare all'Assemblea e alle riunioni sociali;
- partecipare alle attività ed alle manifestazioni indette dall'Associazione;
- ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo dell'Associazione;
- presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell'Associazione;
- usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'Associazione.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea, salva la facoltà di recesso di cui infra.

È vietato ai soci la trasmissibilità della quota associativa ai sensi del comma 8, lettera f) dell'art. 148 del TUIR.

ARTICOLO 12

Rinnovo, recesso ed esclusione dell'Associato

La qualità di associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda di cui agli art.10 lett. b) e 11 e si intende tacitamente prorogata per ogni esercizio successivo qualora l'associato non presenti o invii per iscritto al Consiglio Direttivo istanza di recesso entro il 30 giugno di ogni anno.

La qualità di associato si perde per recesso e, nel caso di enti o associazioni, per scioglimento anche per esclusione.

L'esclusione non può avvenire che per gravi motivi, per inadempienza o per indegnità. Essa dovrà essere constatata con espressa e motivata delibera del Consiglio Direttivo da notificarsi entro 30 (trenta) giorni all'associato escluso. In caso di opposizione, l'interessato potrà richiedere l'applicazione dell'art. 33 attraverso richiesta scritta da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'esclusione.

ARTICOLO 13

Soci Sostenitori

Partecipano altresì a pieno titolo alla vita e alle iniziative dell'Associazione, quei soggetti - diversi da quelli di cui agli art. 10 e 11 - persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed ogni altro ente o associazione anche non riconosciuto che, condividendo gli scopi dell'Associazione, assumano - o intendano assumere nel breve periodo - un impe-

gno attivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'attività prevalente di questi soggetti non deve essere in contrasto o incompatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

Le richieste di adesione sono vagliate dal Consiglio Direttivo che decide sulla loro ammissibilità in base alla significatività delle attività svolte in relazione agli scopi dell'Associazione.

I soggetti sostenitori hanno diritto, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento dell'Associazione a:

- utilizzare il logo del Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane, in qualità di patrocinatore, nelle pubblicazioni scientifiche e tecniche derivate dalle proprie attività e nel proprio sito internet, preventivamente autorizzate per ogni singola attività dal Consiglio Direttivo;
- partecipare all'Assemblea e alle riunioni sociali senza diritto di voto;
- partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall'Associazione;
- ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo dell'Associazione;
- presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell'Associazione;
- usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'Associazione;
- proporre progetti all'Associazione o ai soci dell'Associazione da realizzarsi in partnership.

La quota associativa dei soggetti sostenitori è stabilita dal Consiglio Direttivo nella misura non inferiore alla quota minima stabilita per i Soci Effettivi.

ARTICOLO 14

Gruppo 21

Scopo del Gruppo 21 è di promuovere all'interno degli associati del Coordinamento una rete qualificata ed efficiente di professionisti ed esperti del settore che abbiano esperienza di buone pratiche di collaborazione ed esempi positivi di gestione in grado di essere divulgati tra i soci e diffusi sul territorio.

Pertanto altri soci dell'Associazione, in regola con la iscrizione, possono essere i soggetti che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione stessa, si impegnano alla realizzazione di programmi e progetti comuni, contribuendo allo sviluppo sostenibile.

Il Gruppo 21 è quindi costituito da entità diverse da quelle di cui all'art. 10 e 13, che svolgono attività nei campi di interesse di cui all'art. 4, per conto o in partenariato con uno o più Soci Effettivi.

I soci sostenitori di cui all'art. 13 possono variare la propria condizione statutaria, richiedendo di entrare nel Grup-

po 21, nel momento in cui si verificassero le condizioni specifiche di accettabilità di cui sopra.

Le richieste di partecipazione sono vagliate dal Consiglio Direttivo che decide sulla loro ammissibilità sulla base di una relazione di presentazione del soggetto da parte del Socio Effettivo con cui si relaziona, che ne evidenzia la significatività delle attività svolte in accordo con gli scopi dell'Associazione.

I membri del Gruppo 21 hanno diritto, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento dell'Associazione a:

- utilizzare il logo del Coordinamento delle Agende 21, in qualità di partner associato, nelle pubblicazioni scientifiche e tecniche derivate dalle proprie attività e nel proprio sito internet su preventiva approvazione del Direttivo;
- partecipare all'Assemblea e alle riunioni sociali con funzione informativa/consultiva, senza diritto di voto;
- partecipare, in formazione delegata, o singolarmente su invito di uno dei membri, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Coordinamento, con funzione informativa/consultiva, senza diritto di voto;
- partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dall'Associazione;
- ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo dell'Associazione;
- presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali dell'Associazione;
- usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'Associazione.

La quota associativa dei soggetti aderenti al Gruppo 21 è stabilita dal Consiglio Direttivo nella misura non inferiore alla quota minima stabilita per i Soci Effettivi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: artt. 15 - 29

ARTICOLO 15

Indicazione degli Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori (ove nominato dall'Assemblea).

Tutte le cariche sociali non sono retribuite, tranne i Revisori se nominati.

Sono organi operativi dell'Associazione:

- il Direttore e la Segreteria.

Sono organi di garanzia dell'Associazione:

- il Past President.

ARTICOLO 16

L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati (in persona dei rispettivi legali rappresentanti o loro delegati) in re-

gola nel pagamento della quota annuale di associazione. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci anche se membri del Consiglio Direttivo, ma in ogni caso nessun socio può rappresentare per delega più di un altro socio.

ARTICOLO 17

Modalità di convocazione dell'Assemblea

Gli associati sono convocati in Assemblea almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, quali ad esempio via e-mail, via fax o via lettera, inviata almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata con le medesime modalità quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo degli associati, oppure due membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori se nominato.

Le modalità di convocazione dell'assemblea straordinaria sono le medesime di quelle previste per l'ordinaria.

ARTICOLO 18

Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) determina l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e approva il Regolamento;
- b) approva la relazione annuale ed il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) elegge il Presidente;
- e) elegge i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori ed il loro presidente;
- f) delibera sulla determinazione delle quote annuali associative col consenso unanime dei partecipanti;
- g) delibera su ogni altro argomento che il presente Statuto, o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione, determinandone le modalità, nomina i liquidatori e ne fissa i poteri.

ARTICOLO 19

Modalità e quorum per le deliberazioni assembleari

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione, con la presenza fisica o in collegamento telematico per video conferenza, alla presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la tenuta di assemblee per cui il Consiglio direttivo non ritenga necessarie le modalità di cui sopra, il consiglio direttivo stesso potrà, previa regolare convocazione contenente l'Ordine del Giorno, inviare a tutti i soci il documento su cui si richieda la loro approvazione, via email, con l'obbligatoria opzione di 'Richiedi conferma di lettura'; i soci stessi potranno esprimere il proprio voto sempre attraverso le medesime modalità entro l'ottavo giorno dal ricevimento del documento.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati.

Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese. Di volta in volta, inoltre, potranno essere invitati rappresentanti di Enti pubblici e/o privati e singole persone non soci, con facoltà del Presidente dell'Assemblea di dare anche a tali invitati la parola.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 20

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza l'Assemblea nomina il Presidente scegliendolo fra i Vicepresidenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 21

Consiglio Direttivo: composizione e durata della carica

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea in modo da garantire la rappresentanza di Regioni, Province e Comuni, Città Metropolitane, Comunità montane, Consorzi, Enti Parco, e altre forme di aggregazione di Enti Pubblici. Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di diciotto membri, più il Presidente, più un rappresentante delle Regioni associate. Partecipa inoltre quale membro di diritto il Past President di cui al successivo art. 24.

I consiglieri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Regolamento può stabilire le modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22

Consiglio Direttivo: convocazione e quorum deliberativi

Il Consiglio Direttivo si riunisce mediante convocazione scritta, anche a mezzo fax e/o posta elettronica, inviata almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, tutte le volte che lo ritiene opportuno il Presidente o due membri

del Consiglio stesso. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inoltrata per fax e/o posta elettronica almeno 24 ore prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio stesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal più anziano di età dei Vicepresidenti.

ARTICOLO 23

Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo è investito, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- elabora e svolge il programma di attività dell'Associazione al fine degli scopi statutari;
- provvede annualmente in ordine alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea;
- nomina il Direttore su proposta del Presidente.

ARTICOLO 24

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, dirige e coordina le attività e le iniziative dell'Associazione.

In particolare rappresenta l'Associazione all'esterno, presiede l'Assemblea ed il Direttivo e assume le eventuali determinazioni urgenti che si rendessero necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, fatta salva la ratifica del Direttivo e dell'Assemblea, ove necessario.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti degli associati sulla base delle candidature presentate da almeno 5 soci ordinari. Il Presidente resta in carica due anni e è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

Il Presidente, al termine del proprio mandato, avvenuta l'elezione del nuovo Presidente, assume il ruolo di "Past President" e partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo sino alla determinazione del nuovo Past President.

ARTICOLO 25

I Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno 2 Vicepresidenti su proposta del Presidente.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nelle funzioni di rappresentanza dell'Associazione e durano in carica quanto i singoli membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente può at-

tribuire loro, eventualmente, specifiche deleghe.

ARTICOLO 26

Direttore e Segreteria

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo hanno, a loro disposizione, una Segreteria permanente, con sede a Padova, retta da un Direttore.

Il Direttore, secondo le direttive del Consiglio e sotto la supervisione del Presidente, è responsabile della Segreteria, realizza le iniziative deliberate dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento, resta in carica due anni e il suo mandato è rinnovabile.

ARTICOLO 27

Collegio dei Revisori: composizione

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e 2 (due) supplenti.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di due esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

ARTICOLO 28

Collegio dei Revisori: competenze

Il Collegio dei Revisori esamina la contabilità dell'Associazione e redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

ARTICOLO 29

Gruppi di Lavoro e loro funzione

Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Lavoro tematici quale strumento d'analisi, di confronto e sperimentazione sulle tematiche di rilevante interesse per l'Associazione.

La costituzione del Gruppo di Lavoro avverrà su proposta di uno o più associati e tra questi verrà individuato un soggetto responsabile.

All'atto della costituzione del Gruppo di Lavoro deve essere chiaramente individuato l'ambito tematico, gli obiettivi specifici, gli output attesi, la durata, nonché gli strumenti e modalità di trasmissione delle "conoscenze" acquisite agli altri soci.

Possono far parte dei Gruppi di Lavoro tutti i soci e i soggetti sostenitori (di cui all'articolo 13) nonché tecnici e esperti non soci. Il Gruppo di lavoro può avvalersi della collaborazione (a titolo non oneroso) di esperti anche non soci. Il responsabile di ciascun Gruppo di lavoro relaziona annualmente sul lavoro svolto ed i risultati raggiunti al Direttivo e all'Assemblea annuale.

L'organizzazione del lavoro per Gruppi caratterizza l'articolazione della struttura dell'Associazione, garantendo, nella

distinzione dei compiti e dei ruoli, il massimo grado di coerenza, efficacia e partecipazione.

ARTICOLO 30

Il Regolamento

Il regolamento, approvato dall'Assemblea, disciplina le quote associative annuali e le modalità d'erogazione di servizi, dei relativi contributi nonché le modalità di partecipazione dei soci alla vita e alle iniziative dell'Associazione e quant'altro risultasse necessario per il funzionamento dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 31

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 32

Modifiche dello Statuto

Il Presente Statuto - fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 18 - è modificabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 33

Controversie

Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre arbitri amichevoli da nominare all'interno dell'Assemblea e, nel caso in cui l'Assemblea non provveda entro 30 (trenta) giorni, dal Presidente del Tribunale. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 34

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

F.TO NEPOTE ADRIANA

F.TO ANDREA BUSATO (L.S.)